

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Rapporto Conclusivo

Attività di controllo ex art. 29-decies del Dlgs 152/06 e s.m.i., comma 3

a2a Energiefuture S.p.A. – Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela

Autorizzazione Ministeriale n. DEC-MIN-0000183 del 19/05/2021

Attività di controllo effettuata in data 08, 18, 19 ottobre 2021

Data di emissione 31 gennaio 2022

Indice

1	Premessa	3
1.1	Definizioni e terminologia	3
1.2	Finalità del presente Rapporto	4
1.3	Campo di applicazione.....	4
1.4	Autori e contributi del Rapporto	4
2	Impianto AIA Statale oggetto dell'Ispezione	5
2.1	Dati identificativi del Gestore.....	5
2.2	Verifica pagamento tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale di esercizio dell'impianto	5
3	Evidenze oggettive, risultanze e relative azioni da intraprendere	6
3.1	Evidenze oggettive.....	6
3.2	Risultanze e relative azioni da intraprendere	11
4	Allegati	13

1 Premessa

1.1 Definizioni e terminologia

Attività di controllo ambientale: (fonte direttiva) l'insieme delle azioni desunte dall'art.3, punto 22 della Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, ivi compresi visite in sito, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'impianto, intraprese dall'Autorità competente per il controllo al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime.

Attività di controllo ordinaria: ispezione ambientale effettuata nell'ambito di un programma e in accordo a quanto previsto nell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 decies comma 3, con oneri a carico del Gestore.

Attività di controllo straordinaria: ispezione ambientale effettuata in risposta a reclami, durante indagini in merito a inconvenienti, incidenti e in caso di violazioni o in occasione del rilascio, del rinnovo o della modifica di un'autorizzazione; è considerata sinonimo di "ispezioni straordinarie" di cui all'art. 29-decies, comma 4, del D.Lgs.152/2006.

Non Conformità (mancato rispetto di una prescrizione): mancato rispetto di una prescrizione dell'AIA e/o di un requisito di legge ambientale di settore, se espressamente richiamati nell'AIA.

Comporta comunicazioni all'Autorità Competente, ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo del D.Lgs. 152/06, con le relative proposte di misure da adottare che sono riconducibili ai seguenti livelli progressivi di severità in funzione della gravità della non conformità rilevata, in accordo a quanto specificato dell'articolo 29-decies comma 9:

- proposta di diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- proposta di diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
- proposta di revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e per la chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

Comporta inoltre eventuale comunicazione all'Autorità Giudiziaria in caso di fattispecie che integrano sanzioni di natura penale.

Proposte all'Autorità Competente delle misure da adottare: (fonte art. 29 decies comma 6 D.Lgs.152/06 s.m.i. come modificato dal D.Lgs.128/10) sono eventuali rilievi del Gruppo Ispettivo che determinano una comunicazione specifica all'Autorità Competente circa le non conformità rilevate.

Violazioni della normativa ambientale: mancato rispetto di un obbligo legislativo non espressamente richiamato nell'atto autorizzativo e quindi non riconducibile al sistema sanzionatorio previsto dall'art. 29-quattordicesimo (ad esempio superamenti di limiti emissivi fissati dalle vigenti normative di settore, inottemperanze di prescrizioni discendenti da procedimenti di VIA, non osservanza delle disposizioni sui rischi di incidenti rilevanti di cui al D.Lgs.105/2015 - ex 334/99 e s.m.i.).

Condizioni per il Gestore: (definizione stabilita da ISPRA nell'ambito del sistema delle Agenzie Regionali): condizioni relative alle modalità di attuazione del PMC stabilite nell'ambito delle attività di controllo dall'autorità competente per il controllo (ad es. tecniche di esercizio, modalità attuative di autocontrolli, redazione di procedure ecc.).

Nella definizione di tali condizioni, l'Autorità Competente per il Controllo o Ente di Controllo, definisce generalmente anche i termini temporali entro i quali le stesse devono essere attuate / rispettate.

La definizione di tali condizioni non comporta necessariamente il riesame dell'AIA e a seguito della loro comunicazione da parte dell'Autorità Competente per il Controllo al Gestore, diventano vincolanti per il Gestore medesimo.

Criticità: (definizione stabilita da ISPRA nell'ambito del sistema delle Agenzie Regionali) evidenze di situazioni, anche connesse al contesto ambientale, che, pur non configurandosi come violazioni di prescrizioni dell'AIA o di norme ambientali di settore, generano un potenziale effetto o un rischio ambientale tali da richiedere l'individuazione di condizioni per il Gestore atte a limitarne o prevenirne l'impatto.

1.2 Finalità del presente Rapporto

Il presente Rapporto conclusivo è stato redatto al fine di garantire la conformità a quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 29-*decies* della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 46/2014.

1.3 Campo di applicazione

Il campo di applicazione del presente Rapporto è riconducibile alle attività di controllo prescritte in AIA per gli impianti industriali indicati nell'Allegato XII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e svolte ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 3 del medesimo Decreto.

1.4 Autori e contributi del Rapporto

Il presente documento è stato redatto da ISPRA e contiene anche i contributi tecnici forniti da ARPA Sicilia.

Per ISPRA:

Ing. Michele Ilacqua	Ispettore AIA Nazionale
Ing. Giorgio Falleni	Ispettore AIA Nazionale in formazione (uditore)

Per ARPA Sicilia:

Dott.ssa Letteria Settineri	Responsabile UOS AERCA
Dott.ssa Caterina Coppola	CTP Chimico UOS AERCA
Dott. Emilio Scilipoti	CTP Chimico UOS AERCA
Ing. Giuseppe Arangiario	CTP Ingegnere UOS AERCA

Il seguente personale ha svolto attività di verifica documentale in data 08 ottobre 2021:

Michele Ilacqua	ISPRA
Fabrizio Vazzana	ISPRA
Giorgio Falleni	ISPRA
Letteria Settineri	ARPA Sicilia
Emilio Scilipoti	ARPA Sicilia
Giuseppe Arangiario	ARPA Sicilia

Il seguente personale ha svolto la visita *in loco* nelle date 18/10/2021 e 19/10/2021:

Michele Ilacqua	ISPRA
Giorgio Falleni	ISPRA
Letteria Settineri	ARPA Sicilia
Emilio Scilipoti	ARPA Sicilia
Giuseppe Arangiario	ARPA Sicilia

Il seguente personale di ARPA Sicilia ha svolto attività di campionamento acque reflue in data 22 novembre 2021:

Emilio Scilipoti
Caterina Coppola
Giuseppe Arangiario

2 Impianto AIA Statale oggetto dell'Ispezione

2.1 *Dati identificativi del Gestore*

Ragione Sociale: a2a Energiefuture S.p.A.

Sede stabilimento: C.da Archi Marina, 98044 San Filippo del Mela (ME)

Gestore: Francesco Farilla

Referente Controlli AIA: Sebastiano Maggio

Referente IPPC: Alice Gaddi

Impianto a rischio di incidente rilevante: SI

Sistemi di gestione ambientale: SI - ISO-14001:2015 scad. 30/06/2022 - ISO 45001:2018 scad. 30/06/2022.

Ulteriori informazioni sull'impianto oggetto della presente relazione, sono desumibili dalla domanda di AIA disponibile sul sito internet del Ministero della Transizione Ecologica (MITE), all'indirizzo <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/1912>.

2.2 *Verifica pagamento tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale di esercizio dell'impianto*

In riferimento a quanto indicato nell'allegato IV del D.M. 6 marzo 2017, n. 58 "*Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis*", il Gestore ha inviato al MATTM e ad ISPRA, in data 27/10/2021 con nota prot. 2021-aef/amd/isf-759-P, **l'attestazione del pagamento della tariffa prevista per l'attività di controllo ordinario**, comprensiva di integrazione legata ai parametri economici aggiuntivi presenti nel nuovo PMC ed alla programmazione per il campionamento e le analisi prevista da ARPA Sicilia.

Con nota prot. 2021-aef/amd/isf-296-P del 28 aprile 2021, il Gestore ha inviato il **rapporto annuale di esercizio dell'impianto** relativo all'anno 2020, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato la conformità dell'esercizio.

3 Evidenze oggettive, risultanze e relative azioni da intraprendere

3.1 Evidenze oggettive

L'attività di controllo si è svolta nei giorni 08, 18 e 19 ottobre 2021.

Per via dell'emergenza COVID-19, l'ispezione ordinaria è stata condotta in modalità videoconferenza relativamente all'esame documentale, svolto in data 08/10/2021, e con sopralluogo in campo, effettuato nelle date 18/10/2021 e 19/10/2021.

In data 19/10/2021, dopo aver concluso il sopralluogo ed aver analizzato le criticità emerse nel corso della visita *in loco* e dalla documentazione visionata, l'attività di controllo è stata conclusa.

Nel mese successivo, in data 22/11/2021, ARPA Sicilia si è recata presso la centrale termoelettrica per effettuare attività di campionamento ed analisi sulle acque reflue e sulla falda acquifera.

Per quanto concerne gli esiti della visita ispettiva ordinaria precedente, il Gestore ha fornito riscontro al rapporto conclusivo con nota AEF-078-P del 28/01/2021. Di seguito sono riportate le azioni correttive intraprese dal Gestore, al fine di fornire riscontro alle condizioni richieste ed ottemperare alle diffide.

1. Rapporto Conclusivo 2020, prima considerazione (pag. 9): *“Sarebbe opportuno che il Gestore rivalutasse l'impiantistica a servizio del trattamento delle acque di prima pioggia, stante la rilevata difficoltà dell'impianto accettante di trattare i flussi complessivi in ingresso e alla luce delle ormai tipiche tipologie di eventi meteorici a carattere “bomba d'acqua”. Non appare altresì opportuno che acque bianche di origine urbana si mescolino con acque di origine industriale, sebbene di prima pioggia”.*

Il Gestore ha dichiarato di aver introdotto azioni di miglioramento impiantistico atte a contenere maggiori flussi complessivi in ingresso alla luce degli ultimi eventi meteorici eccezionali, precisando comunque che, vista l'imprevedibilità per intensità e frequenza di questi eventi meteorici a carattere di bomba d'acqua, ad oggi non ci sono ancora norme tecniche di progettazione di riferimento. In relazione al ricevimento delle acque bianche di origine urbana il Gestore ha dichiarato di aver intrapreso con il comune di San Filippo del Mela, nota prot. aef/amd/isf-889-P del 11/12/2020, la definizione tecnica di un percorso per poter creare una linea privilegiata esterna alla rete di Centrale delle suddette acque.

2. Rapporto Conclusivo 2020, condizione (pag. 11): *“Al fine di migliorare la qualità della misura delle emissioni in atmosfera, attestandone al minimo possibile l'incertezza della stessa, in particolare per i macroinquinanti NO_x ed SO₂ nei fumi al camino C3 dei gruppi 5 e 6, la linea di campionamento dovrà essere termostata ad una temperatura di almeno 160 °C da quota 105 m a quota 0, essendo attualmente non riscaldata tra queste due quote.*

Il Gestore ha riferito che l'intero processo di riscaldamento e refrigerazione per abbattimento condensa viene gestito da apparecchiature posizionate direttamente al punto di prelievo a quota 105 m. A valle del processo di riscaldamento e refrigerazione, eseguiti nel punto di prelievo, i gas secchi giungono attraverso la linea di trasporto in PTFE, realizzata senza interruzioni e con una pendenza continua per evitare punti di ristagno, all'armadio analisi in cui i gas sono sottoposti ad una ulteriore fase di refrigerazione per mezzo di un'altra unità frigo anch'essa a 4 °C; i gas poi attraversano un sensore di rilevazione condensa che ne bloccherebbe il processo di acquisizione in caso di presenza di condensa; questo processo garantisce la qualità del campione di gas e della misura finale delle emissioni in atmosfera. Il Gestore ha preso atto della richiesta di termoriscaldare l'intera linea da quota 105 m a quota

0, e ha comunicato che tale accorgimento sulla linea è attualmente realizzato, dal 30 settembre 2021.

3. Rapporto Conclusivo 2020, punto 9 (pag. 8): *“Con riferimento alle carte CUSUM richieste in occasione del controllo 2018, ARPA Sicilia evidenzia che il modello proposto e inviato ad ARPA con nota a2a prot. 2020/ae/AMD/ISF 426-P (allegato. n.25) non soddisfa i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 14181/2015, in quanto non consente di valutare la deriva rispetto al valore nominale e non riporta l'intervallo di accettabilità con evidenza del livello superiore (UCL) ed inferiore (LCL). Gli inquinanti per cui devono essere prodotte le carte CUSUM di zero e span sono NO_x, SO₂, O₂, CO”*.

Il Gestore ha affermato che, conformemente a quanto previsto dalla norma UNI EN 14181, utilizza le carte di controllo Cusum per la verifica di QAL3 (che, sebbene più complesse, forniscono maggiori informazioni sulle prestazioni dell'AMS). Inoltre, il Gestore ha dichiarato che provvederà a sottoporre ad ARPA Sicilia una proposta d'implementazione delle carte di controllo Shewhart, per approvazione, specificando che ha richiesto un preventivo alla Società che cura il software degli strumenti.

4. Rapporto Conclusivo 2020, violazione (pag. 10) e relativa proposta di diffida: *In merito alla gestione manutentiva del serbatoio S17, risulta non osservata la prescrizione del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) parte integrante del decreto DVA/DEC/2012/0000049 del 08/03/2012 prevista al paragrafo 10.10, ove si prevede che “ ... Il Gestore deve operare per tener conto delle normali esigenze di manutenzione e di eventuali malfunzionamenti, operando scelte che consentano, compatibilmente con le regole di buona pratica ed economia, la disponibilità di macchinario di riserva finalizzato all'effettuazione degli interventi di manutenzione, ovvero a fronteggiare eventi di malfunzionamento senza determinare effetti ambientali di rilievo...Allo stesso modo il Gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali..”*

Pertanto, è stata rilevata la mancanza di operatività preventiva da parte del Gestore per minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali, in quanto dalla visione dello stato dei luoghi, come attestato dall'estratto del rilievo fotografico, risultano:

- tubi di riscaldamento olio serbatoio non opportunamente mantenuti all'esterno con evidente stato corrosivo attivo e perdite di condensa;
- tubi di drenaggio acqua dal tetto mobile con trafilamenti di olio combustibile per probabile fessurazione della condotta che dal tetto arriva alla base del serbatoio, tra l'altro non dotati di apposita valvola di chiusura alla base del serbatoio in caso di necessità.
- sviluppo di vegetazione in prossimità delle griglie di raccolta acque di dilavamento poste sul tetto mobile, e mancanza di rimozione della stessa; tale situazione può creare problemi al deflusso delle acque piovane di dilavamento tetto per possibile intasamento delle stesse griglie ed allagamento del tetto.

Per le violazioni di cui sopra ISPRA, ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 6, ha proposto le seguenti misure da adottare:

- a. Il Gestore dovrà aggiornare tempestivamente la procedura per le attività manutentive di tutti i serbatoi in particolare per il serbatoio S17 prevedendo azioni correttive, per evitare la perdita di condense o di prodotto tali da produrre possibili immissioni di sostanze inquinanti, di trafilamenti di olio combustibile e/o di condense vapore;
- a. Il Gestore dovrà inviare copia della procedura revisionata e documentazione fotografica attestante l'esecuzione della misura correttiva attuata, eliminando i livelli

corrosivi visibili ad occhio nudo (ruggine) sulle tubazioni del circuito vapore in alcuni punti forate con perdite evidenti di condensa, entro 30 giorni dal ricevimento della diffida;

- b. Il Gestore dovrà predisporre, entro 30 giorni, un piano di indagine integrativo dell'area dei serbatoi, monte valle, per accertare l'eventuale variazione dello stato di contaminazione del sottosuolo, da sottoporre alla valutazione dell'Autorità Competente e degli Enti di controllo, al fine di verificare l'eventuale correlazione dello stato di carenza manutenzione degli impianti asserviti al serbatoio S17.

In ottemperanza a quanto richiesto nei punti a),b),c) il Gestore ha riferito che:

a) La Centrale ha predisposto ed ottempera una specifica procedura interna del Sistema di Gestione per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti che definisce le modalità di gestione delle attività di verifica dello stato dei serbatoi ed annessi interventi manutentivi. La rev.03 del 08/09/2020 della procedura in questione, "PGPIRSF24 – Verifica dello stato dei serbatoi", di recente emissione, è allegata al presente documento.

b) Con riferimento alle attività di manutenzione, già programmate prima della visita ispettiva ordinaria del 2 luglio, ed alle componenti danneggiate individuate dal GI, ha riportato in allegato evidenza fotografica della attività eseguite.

c) Nel mese di settembre 2020 (inizio attività 02/09/2020), il Gestore ha eseguito un'indagine finalizzata a verificare la tenuta del serbatoio S17 mediante metodologia tracer tight, che ha confermato l'assenza di perdite. Si evidenzia inoltre che la Società ha deciso di adottare una misura di messa in sicurezza permanente dell'area Vasca 46A di disoleazione disc-oil levante, mediante la realizzazione di una cinturazione parziale posizionata a valle della vasca di disoleazione disc-oil levante, mediante messa in opera di un diaframma plastico composito a base di acqua, cemento e bentonite e con interposta una membrana in HDPE (polietilene ad alta densità) di spessore 2,5 mm. Funzione dell'opera in progetto è quella di impedire, mediante la realizzazione di una cinturazione a bassissima permeabilità immorsata nel substrato naturale impermeabile di base, la migrazione verso valle delle acque attraversanti l'area contaminata. Tale intervento di messa in sicurezza permanente dell'area dove risiede la vasca 46A, che si trova a valle dell'area serbatoi, a detta del Gestore dovrebbe garantire la "non variazione" dello stato di contaminazione dell'area già noto dal 2004.

5. Rapporto Conclusivo 2020, violazione (pag. 11) e relativa proposta di diffida: *per il superamento allo scarico 14 del parametro azoto nitroso rispetto al limite previsto nella Tabella 3, Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., è stata inviata alle Autorità Competenti la nota prot. n. 49892 del 30/10/2020 di accertamento della violazione dell'art. 133 comma 1 della specifica normativa di settore prevista dalla predetta Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., richiamata nell'attuale atto autorizzativo: mancato rispetto, per il parametro azoto nitroso, di quanto riportato al paragrafo 10.4 del PIC "Emissioni in acqua e prelievi idrici" ove viene indicato per gli scarichi idrici che "i valori limite prescritti sono quelli definiti dalla normativa vigente ovvero tabelle 1-2-3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i."*.

Ancorché all'inosservanza summenzionata non ha conseguito la violazione di una specifica prescrizione AIA, per la violazione di cui sopra ISPRA, ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 6, ha proposto all'Autorità Competente di diffidare il Gestore affinché:

- a) entro 30 giorni dal ricevimento della diffida trasmetta all'Autorità Competente una relazione esplicativa delle motivazioni tecniche relative al superamento riscontrato, con la previsione dei possibili interventi tecnici al fine di garantire per il parametro azoto nitroso il rispetto del

limite previsto dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006; la relazione dovrà riportare anche il cronoprogramma attuativo degli eventuali interventi di adeguamento qualora necessari, che dovranno essere completati entro i tempi tecnici strettamente necessari; la documentazione richiesta dovrà essere trasmessa all'Autorità Competente, mantenendo in copia gli enti di controllo, per la successiva valutazione ed eventuale integrazione degli atti autorizzativi, con particolare attenzione alla significatività nel PMC del monitoraggio del parametro azoto nitroso sia nel punto di scarico finale I4 sia a valle dello specifico trattamento;

- b) attui il contenimento, per il parametro azoto nitroso al punto di scarico I4, nel rispetto dei limiti della Tabella 3 (colonna acque superficiali) di cui all'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., inoltrando evidenze dei monitoraggi con frequenza settimanale all'Autorità Competente ed agli Enti di Controllo.

Il Gestore ha trasmesso la documentazione richiesta ed ha effettuato i monitoraggi settimanali, inviandone gli esiti all'Autorità Competente ed all'Ente di Controllo. Tali monitoraggi, nel corso del 2021, non hanno evidenziato superamenti per il parametro Azoto nitroso al punto di scarico I4.

Di seguito sono sintetizzate le principali evidenze riscontrate nel corso del sopralluogo.

Ai fini della verifica dell'attuazione della BAT n. 8 relativa ai sistemi di abbattimento adottati per gli effluenti gassosi, è stato visionato ed acquisito il report (gant) delle più recenti attività manutentive effettuate sugli elettrofiltri asserviti ai gruppi 1, 2, 5 e 6, sui desolforatori ad umido per SO_x e sul De-NO_x SCR. Inoltre, sono stati acquisiti i report di verifica semestrale per le emissioni di NH₃ con le condizioni operative del sistema De-NO_x relativi all'anno 2020 e 2021. La successiva analisi di tale documentazione non ha messo in evidenza criticità.

In merito alla necessità di minimizzare lo slip di NH₃ dal sistema SCR, il Gestore ha spiegato che per i gruppi 5 e 6 il dosaggio di ammonica avviene mediante pompe dosimetriche, che sono regolate manualmente dall'operatore, in funzione della misura di concentrazione di emissione NO_x al camino letta allo SME. Inoltre, è predisposto un allarme quando la concentrazione di NO_x è minore di 35 mg/Nm³, in quanto al di sotto di questo valore lo slip di NH₃ aumenterebbe. Per quanto riguarda i gruppi 1 e 2, invece, la regolazione viene effettuata mediante valvola regolatrice automatica su valore di set-point (55 kg/h soluzione ammoniacale idrata), sempre in funzione della misura di concentrazione di emissione NO_x al camino letta dallo SME. In questo caso, l'allarme legato alla concentrazione di NO_x è settato per valori inferiori a 40 mg/Nm³.

Successivamente, è stata verificata, mediante visione di documentazione fotografica in formato digitale, l'attuazione della condizione derivante dalla visita ispettiva precedente, ovvero il termoriscaldamento della linea prelievo fumi dei gruppi 5 e 6 da quota 105 m fino alla cabina SME posta alla base del camino.

Nei pressi del punto di emissione E1, sono stati visionati i sistemi SME a servizio dei gruppi 1 e 2, verificando in campo lo stato attivato del convertitore catalitico asservito allo strumento Ultramat 6 per la determinazione NO_x. Sono stati anche acquisiti i rapporti QAL 3 relativi al mese di settembre 2021 ed è stato visualizzato l'avvenuto aggiornamento delle rette QAL2 per i parametri NO_x, CO, SO₂ e polveri, nonché dei valori dei fuori range rispetto agli intervalli di taratura validi nel procedimento QAL 2 (§ 6.5 della norma UNI EN 14181), senza rilevare criticità.

Per verificare la capacità di movimentazione delle acque meteoriche, è stata visionata la vasca 45A e sono state acquisite informazioni circa le attuali procedure in caso di eventi meteorici eccezionali. Il

Gestore ha riferito che, rispetto alla precedente visita ispettiva, l'impianto è stato implementato portando la capacità di movimentazione delle suddette acque meteoriche a circa 850 m³/h, ripartita tra 4 pompe, di cui due da 75 m³/h e due da 350 m³/h. Tale flusso è diretto verso il serbatoio BL 801 da 2000 m³ e, in caso di riempimento dello stesso, verso la vasca ITAO Polifemo da 15000 m³.

Sono state anche effettuate delle verifiche documentali in loco, prendendo visione dei registri di carico e scarico dei rifiuti ed il Gruppo Ispettivo ha riscontrato delle difformità. Il registro di carico e scarico, infatti, vidimato dalla Camera di Commercio di Messina in data 11/01/2021, presentava come prima operazione registrata uno scarico del rifiuto pericoloso identificato con codice EER 100120 effettuato in data 03/11/2020, data antecedente alla vidimazione del registro. L'anomalia di compilazione è stata riscontrata anche nel registro precedente, che risultava vidimato in data 17/10/2019 e presentava come prima operazione registrata un carico del rifiuto pericoloso identificato con codice EER 100104 effettuato in data 17/09/2019.

Infine, è stata effettuata una verifica visiva del serbatoio S17, previa visione del registro delle più recenti manutenzioni/monitoraggi svolti ed acquisizione dei monitoraggi relativi al mese di settembre 2021 e luglio 2021. È stata verificata in campo la presenza di valvole di intercettazione dreni del tetto del serbatoio, recentemente installate, che al momento del sopralluogo si trovavano in posizione serrata.

In merito al serbatoio S17, nel corso del sopralluogo, il Gestore aveva riferito che entro il mese di febbraio 2022 sarebbe stato svuotato dall'attuale livello e messo fuori servizio per attività di bonifica e smantellamento. Sempre in base a quanto affermato dal Gestore, da marzo 2022 sarebbe stato messo in esercizio il serbatoio S1 da 50000 m³ per lo stoccaggio di OCD; tale serbatoio attualmente è in manutenzione secondo quanto previsto dalla normativa API 650 e API 653. Per alimentare i gruppi termoelettrici di levante, da marzo 2022 sarebbero stati utilizzati i serbatoi giornalieri S18 e S19 ed il serbatoio giornaliero S5 per quelli di Ponente.

Tuttavia, con successiva nota con nota prot. 2021-aef/amd/isf-863-P del 13/12/2021, il Gestore ha riconsiderato quanto precedentemente affermato, dichiarando che il serbatoio S17 dovrà restare in esercizio fino a settembre 2022. Nella suddetta nota, il Gestore precisa che tale decisione sarebbe legata alla crisi energetica del gas naturale, la quale avrebbe determinato un incremento della richiesta di produzione di energia elettrica alla centrale di San Filippo del Mela, con una conseguente crescita dei consumi di olio combustibile. Inoltre, a detta del Gestore, la decisione di prolungare l'esercizio del serbatoio S17 sarebbe anche connessa alla mancanza di materiali per via dell'emergenza Covid, in quanto tale circostanza avrebbe determinato un ritardo dell'attività di manutenzione attualmente in corso sul serbatoio S1, la quale terminerà ad agosto 2022.

In data 22/11/2021, ARPA Sicilia ha effettuato attività di campionamento sulle acque reflue, prelevando campioni in uscita dallo scarico finale denominato I4. Per quanto concerne la falda acquifera, ARPA Sicilia non ha potuto procedere al campionamento del piezometro Pz125 per via della presenza di surnatante nelle acque da analizzare.

Lo scarico finale I4 recapita i suoi reflui direttamente nel mare, come previsto nel decreto autorizzativo in epigrafe, e raccoglie le acque provenienti dall'ITAR, che comprende diverse sezioni di trattamento chimico-fisico. Dal rapporto di prova n.202108840.01 del 23/12/2021, redatto dai laboratori ARPA Sicilia e trasmesso ad ISPRA con nota prot. n. 4143 del 27/01/2022, nel suddetto scarico è stato evidenziato il superamento del valore limite di emissione (VLE) per il parametro Nichel. In dettaglio, la concentrazione rilevata di tale sostanza, pari 0,082 mg/l, è superiore al VLE prescritto nel decreto autorizzativo in riferimento, pari a 0,05 mg/l, pur considerando la detrazione

dell'incertezza di misura di 0,016 mg/l quale margine di tollerabilità quantificata da ARPA Sicilia nello stesso rapporto di prova.

3.2 Risultanze e relative azioni da intraprendere

In relazione all'attività di controllo effettuata nei giorni 08, 18 e 19 ottobre 2021, si stabiliscono le seguenti condizioni per il Gestore da attuarsi nei tempi tecnici strettamente necessari:

1. Al fine di tutelare le matrici ambientali suolo, sottosuolo e falda acquifera, deve essere eseguita con cadenza trimestrale e fino alla sua dismissione, un'attività di monitoraggio dei gas interstiziali nel sottosuolo per individuare eventuali perdite di idrocarburi dal fondo del serbatoio S17, attraverso l'impiego di metodologia di rilevamento del tracciante "tracer tight"; in alternativa può essere effettuata nei tempi tecnici strettamente necessari, qualora si dispongano informazioni analitiche composizionali storiche che comprendano la caratterizzazione chimica dell'olio combustibile denso in termini di contenuto di n-alcani, una indagine di "finger print composizionale" per risalire alla data di contaminazione della falda acquifera nei pressi di S17. I risultati di tali autocontrolli, non appena disponibili, dovranno essere trasmessi all'Ente di Controllo ed all'Autorità Competente, oltre che ad essere inseriti nel Rapporto Annuale redatto dal Gestore.
2. In relazione al Piezometro di valle idrogeologico Pz125, di cui ARPA Sicilia con il referto Analitico RdP n. 202105364.01 del 20/07/2021 (campionamento del 17/6/2021) ha riscontrato il superamento delle CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione) per i parametri Ferro, Manganese, idrocarburi totali, IPA Totali, Benzene, fluoruri, si richiede un monitoraggio trimestrale. Qualora tale piezometro non risultasse tecnicamente campionabile (come avvenuto in data 22/11/2021) si richiede di realizzarne un altro nelle immediate vicinanze nei tempi tecnici strettamente necessari, concordandone l'ubicazione con ARPA Sicilia.

Inoltre, per effetto della visita *in loco* sono state accertate, alla data della presente relazione, talune violazioni del decreto autorizzativo in epigrafe, come di seguito specificato.

In primo luogo, con nota prot. 58178 del 03/11/2021, è stato comunicato all'Autorità Competente quanto segue (comma 2, art.29-*quattordices*, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.):

Il registro di carico e scarico vidimato dalla Camera di Commercio di Messina in data 11/01/2021, presentava come prima operazione registrata uno scarico del rifiuto pericoloso identificato con codice EER 100120 effettuato in data 03/11/2020, data antecedente alla vidimazione del registro. L'anomalia di compilazione è stata riscontrata anche nel registro precedente, che risultava vidimato in data 17/10/2019 e presentava come prima operazione registrata un carico del rifiuto pericoloso identificato con codice EER 100104 effettuato in data 17/09/2019.

Pertanto, è stata riscontrata la violazione della prescrizione n. 41 (pag. 80) del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) relativo all'atto autorizzativo in epigrafe secondo la quale *"la gestione dei rifiuti deve rispettare la normativa di settore, in particolare il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui vengono consegnati i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni. I rifiuti prodotti vanno annotati sul registro di carico e scarico secondo quanto disciplinato dall'articolo 190 del D.Lgs.152/2006 e durante il loro trasporto devono essere accompagnati dal formulario di identificazione."* Con tale circostanza, si è avuta evidenza della mancata attuazione di quanto previsto

dalla specifica normativa, la quale prevede l'annotazione dei rifiuti sul registro vidimato entro i dieci giorni lavorativi dalla produzione dei medesimi.

Per la violazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 29-decies comma 6, ISPRA ha proposto all'Autorità Competente di diffidare il Gestore affinché, in conformità alla prescrizione n. 41 (pag.80) del PIC, provvedesse a trasmettere agli enti di controllo adeguata istruzione operativa per garantire l'attuazione della specifica normativa richiamata dall' articolo 190 del D.Lgs.152/2006.

In seguito a tale accertamento l'Autorità Competente ha inviato formale atto di diffida al Gestore con nota prot. MATTM/130042 del 23/11/2021, acquisita da ISPRA al prot. n. 62537 del 24/11/2021, per l'identificazione delle azioni finalizzate al superamento della non conformità accertata. Il Gestore in data 24 dicembre 2021 con nota prot. AEF-001179-P ha trasmesso l'istruzione operativa IOSS667.0063-rev. 01 "Gestione dei rifiuti" come richiesto dalla suddetta diffida.

In secondo luogo, con nota prot. 3840 del 29/01/2022, è stato comunicato all'Autorità Competente quanto segue (commi 3 e 4, art.29-*quattordices*, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.):

In data 22 novembre 2021, a completamento dell'attività di controllo, ARPA Sicilia ha svolto il campionamento dello scarico finale denominato I4, il quale recapita i suoi reflui direttamente nel mare, come previsto nel decreto autorizzativo in epigrafe. Tale scarico raccoglie le acque provenienti dall'ITAR, che comprende diverse sezioni di trattamento chimico-fisico.

Dal rapporto di prova del campione, redatto dai laboratori ARPA Sicilia e trasmesso ad ISPRA con nota prot. n. 4143 del 27/01/2022, è stato evidenziato il superamento del valore limite di emissione (VLE) per il parametro Nichel. In dettaglio, la concentrazione rilevata di tale sostanza, pari 0,082 mg/l, è risultata superiore al VLE prescritto nel decreto autorizzativo in riferimento, pari a 0,05 mg/l, pur considerando la detrazione dell'incertezza di misura di 0,016 mg/l quale margine di tollerabilità quantificata da ARPA Sicilia con Rapporto di Prova n. 202108840.01 del 23/12/2021.

Pertanto, è stata accertata la violazione della prescrizione n. 26 (pag. 75) del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) parte integrante dell'atto autorizzativo in riferimento, secondo la quale *"per lo scarico finale I4, nel quale affluiscono le emissioni derivanti dal trattamento degli effluenti gassosi, uscenti dopo trattamento dal sistema ITAC (sezione dell'impianto ITAR), in conformità a quanto prescritto per gli scarichi in acque superficiali dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del DLgs 152/2006 e s.m.i.,(con l'eccezione dei parametri cloruri e solfati, non applicabili agli scarichi in mare), e in applicazione delle BAT 3 e 5 della DE 1442, sono prescritti i valori limite di emissione e relative frequenze di controllo come da tabella (presente nelle pagine 75 e 76 del PIC)"*.

Per la violazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 6, ISPRA ha proposto di diffidare il Gestore affinché, in conformità alla prescrizione n. 26 (pag. 75) del PIC, provvedesse entro 30 giorni:

- al tempestivo campionamento per il parametro Nichel allo scarico finale I4 in contraddittorio con Arpa Sicilia per accertare la sussistenza di criticità connesse con la concentrazione anomala riscontrata;
- alla effettuazione dei monitoraggi settimanali per almeno due mesi finalizzati a rilevare lo stesso parametro al medesimo scarico, trasmettendone gli esiti all'autorità di competente ed agli enti di controllo, non appena disponibili;
- alla trasmissione all'autorità di competente ed agli enti di controllo di una relazione tecnica che individuasse le eventuali anomalie impiantistiche dell'ITAR che hanno determinato il superamento del VLE per il Nichel allo scarico finale I4. Tale relazione deve inoltre specificare le possibili azioni da intraprendere per migliorare la resa di abbattimento dei

metalli pesanti nella sezione chimico-fisica, dove vengono complessati in fase solida e successivamente separati dalla fase acquosa per differenza di densità;

Il presente Rapporto conclusivo, valido come Relazione visita *in loco*, redatto ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 5, contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformità dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa degli esiti dell'attività di controllo.

Data inizio attività di controllo	08/10/2021
Data visita in loco	18-19/10/2021
Data chiusura attività controllo	19/10/2021
Campionamenti	SI, in data 22/11/2021
Superamento eventuali diffide precedenti	SI
Violazioni amministrative	SI, indicata nella nota ISPRA prot. n. 58178 del 03/11/2021.
Violazioni penali	SI, indicata nella nota ISPRA prot. n. 3840 del 29/01/2022.
Accertamento violazioni e proposta di diffida	SI, indicata nella nota ISPRA prot. n. 58178 del 03/11/2021 e nella nota ISPRA prot. n. 3840 del 29/01/2022.
Condizioni per il Gestore	SI, indicate nel presente rapporto.

4 Allegati

Allegato 1 Verbale di verifica documentale

Allegato 2 Verbale attestazione sopralluogo e chiusura attività di controllo

Allegato 3 Rapporto di prova n.202108840.01 del 23/12/2021